

Durata del tirocinio in caso di fruizione di periodi di aspettativa o congedo straordinario.

(Risposta a quesito del 15 luglio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota del Consiglio giudiziario di ... del 21 maggio 2009, con cui si trasmette il quesito posto dalla dott.ssa ..., magistrato ordinario in tirocinio, la quale rappresenta che, essendo in stato di gravidanza, non solo è già stata costretta ad assentarsi dal lavoro per 15 giorni, ma dovrà inoltre ulteriormente assentarsi per un significativo arco di tempo (a partire da luglio sarà comunque in astensione obbligatoria), e chiede di conoscere se potrà recuperare il periodo di tirocinio mirato non effettuato e quali sono, in caso affermativo, gli eventuali accertamenti da compiere;

- letto l'art. 3, comma 1, del D.P.R. 17 luglio 1998, il quale recita: “La durata complessiva del tirocinio è determinata per ciascun concorso dal Consiglio superiore della magistratura e non può, di regola, essere inferiore a diciotto mesi ad iniziare dalla data fissata dal Consiglio medesimo, esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giorni nonché i periodi feriali dei magistrati di cui all'art. 90 dell'Ordinamento giudiziario, anche se l'uditore abbia goduto di ferie di durata inferiore”;

- considerato che la disposizione mira a garantire la massima effettività dello svolgimento del tirocinio, e che, quindi, la durata di questo deve essere calcolata al ‘netto’ dei periodi di congedo straordinario e di aspettativa sia se ciascuno di detti periodi sia superiore a trenta giorni, sia se gli stessi, unitariamente valutati, siano comunque superiori a trenta giorni;

- ritenuto, pertanto, che il magistrato ordinario in tirocinio, nello svolgimento del periodo stabilito in generale dal Consiglio superiore della magistratura, deve recuperare i periodi di congedo straordinario o di aspettativa che, anche solo globalmente considerati, siano di durata superiore a trenta giorni, fermo restando l'onere di fornire tempestiva comunicazione di essi al Consiglio superiore della magistratura ed al Consiglio giudiziario competente;

delibera

di rispondere al quesito nei termini di cui in motivazione.”